



---

## Radiazione per l'avvocato che sottragga al cliente il (cospicuo) risarcimento

Poiché nel Codice Deontologico vigente non è tipizzato il comportamento di chi, nell'esercizio dell'attività professionale, commetta i reati di truffa aggravata, di appropriazione indebita, di falsità in scrittura privata, la determinazione della sanzione può avvenire solo applicando quei principi che delineano il perimetro ordinamentale all'interno del quale deve essere ricostruito l'illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e la gravità delle conseguenze che ne derivano pur in assenza di espresse previsioni (*Nel caso di specie, il professionista si era fatto accreditare dalla compagnia assicuratrice la somma di € 60mila circa spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

NOTA:

Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019

---

## I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico

A più piena garanzia dell'incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall'art. 133 e dall'art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell'illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

---

## Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

Atteso che, ai sensi dell'art. 30 cdf, l'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorché si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia ommesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

---

## La procura all'incasso non giustifica l'indebito trattenimento delle somme stesse

La procura alle liti che facultizzi l'avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell'assistito rendendogliene altresì conto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

---

## L'indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un accordo transattivo

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall'obbligo di rendiconto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

---

## L'appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

L'appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)

---

## Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, il professionista riscuoteva somme per conto del cliente senza consegnarle e senza informarlo dell'avvenuto incasso e della transazione raggiunta con la controparte).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campli\), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021](#)